

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

***“Cooperativa Sociale Il Libero Gabbiano - Autorizzazione al funzionamento
Sezione Inabili - Tipologia Comunità Alloggio per Disabili Psicici
sita in Licata (AG)”***

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTO il D.D.G. n. 2072 del 29.11.2019, con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Maggio il Servizio “Albi - Gestione e Vigilanza” del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con decorrenza dal 01.01.2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali;

VISTO il D.D.G. n. 1871 del 30.12.2020 "Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro conferito al Dott. Antonino Maggio";

VISTA l'istanza presentata, acquisita in data 12.10.2020 con prot. n. 30856 del 13.10.2020, con la quale la COOPERATIVA SOCIALE IL LIBERO GABBIANO, con sede legale in Licata, Via Gela, n. 387, chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione Inabili e la tipologia Comunità Alloggio per Disabili Psicici per una struttura sita in Licata, via Fondachello TRAV. B, n. 2 (foglio 108, part. 1840, sub 3) (piano primo e secondo);

VISTO l'art. 28 della l.r. n. 22/86 ove è previsto che le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;

ESAMINATA l'istanza prodotta dall' Ente acquisita in data 12.10.2020 con prot. n. 30856 del 13.10.2020;

VISTO il parere reso dal Comune di Licata con nota n. 5654 del 26.01.2021, acquisita con prot. n. 3546 del 01.02.2021;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 50385 del 18.03.2021 dall'A.S.P. n. 1 di Agrigento, acquisita con prot. n. 10947 del 19.03.2021;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Cooperativa in data 28.03.2021 ed acquisita in data 01.04.2021 con prot. n. 12779;

RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

DECRETA

ART. 1 La **COOPERATIVA SOCIALE IL LIBERO GABBIANO**, con sede legale in Licata, Via Gela, n. 387, è autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale **SEZIONE Inabili TIPOLOGIA** Comunità Alloggio per Disabili Psicici sita in Licata, via Fondachello TRAV. B, n. 2 (foglio 108, part. 1840, sub 3) (piano primo e secondo) e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 2 L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

ART. 3 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

ART. 4 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori nel rispetto dello standard organizzativo di cui al D.P.Reg. n. 158 del 04.06.1996.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 6 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE

Antonino Maggio

